

Delibera n° 134

Estratto del processo verbale della seduta del
30 gennaio 2020

oggetto:

LR 7/2008, ART 10 - MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SITI CONTINENTALI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – AGGIORNAMENTO 2019. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Vicesegretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che prevede, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, la costituzione della rete ecologica europea denominata Rete Natura 2000 mediante l'individuazione:

- di siti di importanza comunitaria (SIC) che, una volta dotati delle necessarie misure di conservazione o dei piani di gestione sono designati come zone speciali di conservazione (ZSC) con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,

- di zone di protezione speciale (ZPS) in cui sono presenti biotopi ed habitat importanti per la vita e la riproduzione delle specie di uccelli selvatici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e, in particolare, gli articoli 4 e 7, che assegnano alle Regioni l'obbligo di adottare adeguate misure di conservazione nonché, ove necessari, appropriati piani di gestione finalizzati alla tutela degli habitat naturali e degli habitat di specie;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 435, che ha recepito un primo elenco di SIC e ZPS compresi nel territorio del Friuli Venezia Giulia sulla base delle indicazioni del progetto Bioitaly e le successive deliberazioni della Giunta regionale numero n. 327/2005, n. 228/2006, n. 79/2007, n. 217/2007, n. 1018/2007, n. 1151/2011, n. 1623/2012, n. 945/2013, n. 1727/2016, n. 1728/2016, n. 799/2017 e n. 1770/2017 con le quali l'elenco dei siti Natura 2000 è stato aggiornato anche a seguito degli adeguamenti richiesti dalla Commissione Europea;

Visto il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 n. 184 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Criteri minimi uniformi sul territorio nazionale per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS));

Vista la legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)), che introduce la disciplina organica regionale della Rete Natura 2000 e, in particolare:

- all'articolo 6, dispone che la gestione dei siti Natura 2000 spetti alla Regione;

- all'articolo 9, individua le misure di salvaguardia generali nei SIC e pSIC, configurate come cedevoli rispetto alla successiva approvazione degli strumenti di gestione di tali siti;

- all'articolo 10, disciplina, fra l'altro, l'iter approvazione e gli effetti delle misure di conservazione specifiche dei siti Natura 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 922 concernente *"Indirizzi metodologici per la redazione degli strumenti di gestione dei siti Natura 2000 ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge regionale 7/2008"*, che reca le indicazioni tecnico-metodologiche necessarie a rendere i contenuti e i criteri di elaborazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 omogenei a livello regionale, in coerenza con i contenuti ed i criteri definiti dagli atti e strumenti conoscitivi nazionali e regionali;

Visto il decreto ministeriale del 21 ottobre 2013 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 novembre 2013 di designazione di 24 ZSC della regione biogeografica alpina e di 32 ZSC della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 2016, n. 1964 concernente *"Approvazione delle Misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia"* che in ottemperanza alla sentenza n.353/2016 Reg del Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, approva il documento recante *"Sintesi degli esiti del processo partecipativo"* ed il

documento "Misure di conservazione delle ZSC della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia" e che ritiene con successiva deliberazione, di operare i seguenti aggiornamenti delle misure di conservazione specifiche delle ZSC della regione biogeografica continentale:

- allineamento dell'elenco delle specie e habitat di interesse comunitario presenti nei siti N2000 agli aggiornamenti della banca dati della rete Natura 2000 di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2006, n. 1723;

- allineamento alla cartografia aggiornata, consultabile sul sito internet regionale <http://irdat.regione.fvg.it/WebGIS/GISViewer.jsp?template=configs:ConfigMAAS/AreeNaturaliTutelat e.xml;>

- allineamento delle misure delle seguenti schede al dato normativo vigente: scheda 3 -CACCIA al divieto di foraggiamento alla specie Cinghiale di cui alla legge 221/2015; scheda 5

- PESCA IN ACQUE LAGUNARI/MARE al divieto di pesca del novellame di cui all'art. 02 comma 2 lettera e bis) della LR 31/2005 e al relativo regolamento di attuazione n. 191/2012; Scheda 14- INCENTIVI": agli incentivi per l'acquacoltura biologica di cui al Reg. CE 834/2007; Schede CAPRIMULGIFORMI" e "CARADRIFORMI- Burhinidae" alla definizione di interventi di manutenzione ordinaria in coerenza con l'art. 65, comma 1, lettera b) della legge regionale 11/2015;

Visti gli esiti del processo partecipativo di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 7/2008, il cui riassunto delle osservazioni pervenute e delle deduzioni dell'amministrazione regionale è riportato quale aspetto introduttivo nell'Allegato 1 e nel relativo nel documento "Sintesi del riscontro delle osservazioni" nell'Allegato 6.

Visti i verbali del Comitato tecnico scientifico per le aree protette relativi alle sedute del 29 novembre 2017 e del 24 ottobre 2018 e in particolare visto il parere favorevole espresso dallo stesso all'unanimità nella seduta del 24 ottobre 2018;

Visti i verbali del Comitato faunistico regionale relativi alle sedute del 22 gennaio 2018 e del 19 febbraio 2019 ed in particolare visto il parere favorevole espresso dallo stesso all'unanimità nella seduta del 19 febbraio 2019 previo parere dell'Avvocatura regionale che confermi che quanto previsto dalle leggi regionali prevalga in base alla gerarchia delle fonti normative;

Vista la nota 3798/P del 07 luglio 2019 con la quale l'Avvocatura regionale attesta che, nonostante in materia di caccia lo Statuto attribuisca alla Regione competenza legislativa primaria, i criteri individuati dal decreto ministeriale 184/2007 quali criteri minimi uniformi al fine della tutela dei siti che formano la rete Natura 2000 non possono essere derogati dalla legge regionale, se non eventualmente in senso più restrittivo;

Visto il parere n. 015-2019 nel quale il Comitato faunistico regionale esprime parere favorevole sulle misure di conservazione delle ZSC della Regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia proposte dal servizio biodiversità;

Considerata la proposta del Comitato faunistico, contenuta nel suddetto parere, di inserire i cacciatori tra coloro che possono essere autorizzati all'accesso con i mezzi autorizzati;

Valutata la sopra richiamata indicazione, tenuto in debito conto quanto suggerito e ritenuto di non poter accogliere integralmente quanto richiesto;

Valutato però, al fine di accogliere quanto più possibile quanto emerso alla riunione del Comitato faunistico, di modificare il testo la misura inerente il divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade come segue:

RE - Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi utilizzati in attività venatorie finalizzate al prelievo del cinghiale e al recupero di capi ungulati abbattuti, per operazioni di manutenzione e gestione delle strutture di interesse pubblico e per interventi di ripristino naturalistico, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto. Divieto di manifestazioni motoristiche. Il soggetto gestore, può autorizzare l'accesso tramite provvedimento di cui all'art. 10 comma 11 della LR 7/2008, su specifici tracciati per finalità di studio, ricerca e documentazione con finalità naturalistiche, promozionali e di divulgazione delle peculiarità storiche, culturali, ecologiche del

sito. È consentita una velocità massima di 30 Km/h al fine di evitare il disturbo alla fauna e agli habitat (rumore e sollevamento di polveri).

Viste la documentazione relativa alle Misure di conservazione dei siti continentali del Friuli Venezia Giulia – aggiornamento 2019, predisposta dal Servizio competente in materia di biodiversità e costituita dagli elaborati 1-7 allegati parte integrante alla presente deliberazione, come di seguito specificati:

- All. 1 – Relazione generale, gennaio 2020
- All. 2 – Cartografia dei siti Natura 2000
- All. 3 – Carta degli habitat Natura 2000
- All. 4 – Carte di localizzazione della Misura RE “Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini contenenti piombo”
- All. 5 – Schede sito-specifiche, ottobre 2019
- All. 6 – Sintesi del riscontro delle osservazioni, ottobre 2019
- All. 7 – Sintesi delle modifiche alle misure apportate rispetto a quanto deliberato dalla DGR n. 1964/2016, gennaio 2020

Ritenuto di approvare le Misure di conservazione dei siti continentali del Friuli Venezia Giulia – aggiornamento 2019;

Richiamato il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,

la Giunta regionale all'unanimità,

delibera

1. Per tutto quanto esposto in narrativa sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, della legge regionale 7/2008 le Misure di conservazione dei siti continentali del Friuli Venezia Giulia – aggiornamento 2019, costituite dagli elaborati da 1 a 7, allegati parte integrante alla presente deliberazione:

- All. 1 – Relazione generale, gennaio 2020
- All. 2 – Cartografia dei siti Natura 2000
- All. 3 – Carta degli habitat Natura 2000
- All. 4 – Carte di localizzazione della Misura RE “Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini contenenti piombo”
- All. 5 – Schede sito-specifiche, ottobre 2019
- All. 6 – Sintesi del riscontro delle osservazioni, ottobre 2019
- All. 7 – Sintesi delle modifiche alle misure apportate rispetto a quanto deliberato dalla DGR 1964/2016, gennaio 2020

2. Le misure di conservazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, prevalgono sulle disposizioni contrastanti eventualmente contenute in altri strumenti di regolamentazione e pianificazione e la loro efficacia cessa a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di eventuale adozione del piano di gestione.

3. Le misure di conservazione specifiche di cui al punto 1:

- si applicano ai siti della regione biogeografica continentale del Friuli Venezia Giulia;
- hanno carattere di prevalenza in relazione a disposizioni e provvedimenti regionali e locali concernenti la stessa materia laddove siano più restrittive;

- integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative stabilite dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione esistenti nei siti che ricadono all'interno di aree naturali protette regionali.

4. Il Servizio competente in materia di biodiversità provvede a dare attuazione alla presente deliberazione ed in particolare:

a) agli adempimenti attuativi previsti dalle misure di conservazione;

b) alla trasmissione al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare delle misure di conservazione di cui al punto 1 per gli adempimenti di competenza.

5. Le misure di conservazione di cui al punto 1 sono rese disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ne è disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE